

PO FSE Basilicata 2014 / 2020

ASSE I

Mantenere e creare occupazione

Priorità d'investimento 8i

Obiettivo specifico 8.5

Azione 8.5.5

AVVISO PUBBLICO

**Manifestazione di interesse
per l'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo**

“Occupazione e Sostegno a soggetti in difficoltà”

INDICE

PREMESSA	3
Art. 1 – Finalità e Oggetto	3
Art. 2 - A chi si rivolge l'avviso - Requisiti di accesso.....	3
2.1 - Chi può aderire	4
2.2.- Requisiti di accesso.....	4
Art. 3 –Elenco dei soggetti ospitanti.....	5
Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse	6
4.1 - Adesione alla manifestazione di interesse.....	6
4.2 - Termini e modalità di adesione alla manifestazione di interesse.....	6
Art. 5 - Tirocini- Modalità di attuazione.....	7
Art. 6 - Partenariato	8
Art. 7 - Rimborsi al soggetto ospitante	8
Art. 8 – Disciplina dei tirocini	8
8.1 – Convenzione e Progetto formativo	8
8.2 - Durata del tirocinio	9
8.3 - Interruzione.....	9
8.4 - Sospensione.....	10
8.5 - Indennità mensile del tirocinante.....	10
Art. 9- Obblighi del soggetto ospitante	11
9.1- Il tutor aziendale	12
Art. 10 - Obblighi del soggetto promotore	13
Art. 11 - Obblighi del tirocinante	13
Art. 12 – Monitoraggio e Controllo	14
Art. 13 - Trattamento dati personali.....	15
Art. 14 - Responsabile unico del procedimento, accesso agli atti e contatti.....	15
14.1 - Informazioni e contatti.....	15
Art. 15 - Riferimenti normativi	16

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

PREMESSA

La Regione con D.G.R. n.94/2021, nell'ambito del Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020, ha approvato il progetto "Occupazione e sostegno a soggetti in difficoltà" che prevede interventi di outplacement e di tirocini a favore di disoccupati di lunga durata o a rischio disoccupazione di lunga durata, intercettando prioritariamente i lavoratori fuoriusciti dalla mobilità ordinaria nel 2015 e nel 2016 che successivamente non hanno avuto accesso agli ammortizzatori sociali in deroga.

La realizzazione di questi interventi è affidata all'Agenzia per il lavoro ARLAB individuata come soggetto promotore dei tirocini e che opera come ente strumentale della Regione Basilicata nella gestione dei Centri e Servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nel quadro dell'organizzazione definita dalla Regione, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive."

Art. 1 - Finalità e Oggetto

La finalità del progetto è favorire, in particolare, attraverso tirocini di inserimento/reinserimento, l'inclusione lavorativa ed elevare il livello di occupabilità di n. 310 persone disoccupate e, prioritariamente, di lavoratori interessati da licenziamenti collettivi ed esclusi dai trattamenti previdenziali contrastandone la disoccupazione di lunga durata e riducendo i tempi di inattività durante la permanenza nello stato di disoccupazione e, nel contempo, assicurando una misura di integrazione al reddito.

Al fine di dare attuazione al progetto, il presente Avviso ha ad oggetto la presentazione di manifestazione di interesse da parte di aziende e altre persone giuridiche idonee per costituire un Elenco di organismi privati disponibili ad attivare tirocini extracurricolari in qualità di soggetti ospitanti, per favorire l'inserimento lavorativo del target di lavoratori individuato.

I tirocini sono finanziati dal PO FSE 2014/2020, senza alcun onere a carico del soggetto ospitante. I soggetti idonei ad ospitare tirocini che aderiscono alla presente Manifestazione di interesse non sono obbligati all'attivazione del tirocinio.

Risorse finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso, la Regione Basilicata ha reso disponibile sul PO FSE 2014/2020 la dotazione finanziaria di 1.739.85 euro, di cui 1.448.003 euro a copertura delle spese relative alle indennità dovute ai destinatari/tirocinanti e 291.848 euro per i rimborsi dovuti ai soggetti ospitanti.

Art. 2 - A chi si rivolge l'avviso - Requisiti di accesso

L'Avviso è rivolto a qualsiasi soggetto classificato dall'ISTAT come "Forme giuridiche disciplinate dal diritto privato" con almeno una sede operativa in uno dei Comuni della Regione Basilicata e interessati ad ospitare uno o più tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento.

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

2.1 - Chi può aderire

Possono aderire al presente Avviso per ospitare uno o più tirocini:

- Imprese in forma individuale o societaria¹;
- Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici Registri;
- Cooperative Sociali e Imprese Sociali;
- Cooperative di produzione, lavoro, servizi, agricole;
- Consorzi;
- Organizzazioni di volontariato;
- Organizzazioni non governative;
- Onlus;
- Fondazioni ed Enti filantropici;
- Associazioni di promozione sociale;
- Associazioni iscritte in Albi Regionali;
- Studi professionali in possesso di Partita Iva.

2.2.- Requisiti di accesso

I soggetti appartenenti ad una delle categorie individuate dal precedente paragrafo 2.1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione della manifestazione di interesse:

- avere almeno una sede operativa nella regione Basilicata che può anche coincidere con la sede legale
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al T.U. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii., con le norme che disciplinano l'esercizio della libera professione (solo per i liberi professionisti) e con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi dovuti per legge;
- non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
- non avere effettuato, nei 12 mesi precedenti la pubblicazione dell'Avviso, per attività equivalenti a quelle del tirocinio che si intende attivare, nella medesima unità operativa e fatti salvi specifici accordi sindacali, licenziamenti (esclusi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo) licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché il licenziamento per

¹ Per impresa, secondo la definizione dalla Raccomandazione CE 2003/361, del 6 maggio 2003, si intende "... qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica." ad esclusione del lavoro domestico e delle imprese operanti nel settore agricolo e della pesca.

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

superamento del periodo di comporta; mancato superamento del periodo di prova, fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

- non avere in corso procedure concorsuali (fallimento; concordato preventivo o fallimentare; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza; amministrazione straordinaria speciale), salvo il caso di accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono la possibilità di attivare tirocini;
- non aver accolto consecutivamente per più di 24 mesi complessivi più tirocini per lo stesso profilo professionale. Il limite non opera nel caso in cui almeno il 50% dei tirocini promossi nei 24 mesi precedenti, con arrotondamento all'unità superiore, abbia dato luogo alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero di un contratto di apprendistato;
- non aver realizzato più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga entro i limiti di durata delle Linee Guida regionali in materia di tirocini.

I requisiti di accesso devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto di tirocinio. Qualunque variazione o perdita dei requisiti previsti dovrà essere tempestivamente comunicata all'Agenzia ARLAB tramite PEC.

L'Agenzia procederà, attraverso controlli a campione, ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal Soggetto Ospitante in sede di domanda e, nel caso di assenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti, procederà all'avvio del procedimento di revoca e alla conseguente richiesta di rimborso delle somme eventualmente erogate.

Art. 3 -Elenco dei soggetti ospitanti

Al responsabile del procedimento individuato dal dirigente compete l'esame delle Manifestazioni di interesse presentate e la valutazione dei requisiti d'iscrizione, nonché l'inserimento nell'Elenco dei soggetti ospitanti. L'Elenco dei Soggetti risultati formalmente idonei ad ospitare i tirocini è redatto dal responsabile del procedimento secondo l'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il primo Elenco dei soggetti ospitanti è costituito dalle domande ritenute valide e pervenute entro la data indicata dal presente Avviso. Successivamente, l'elenco è aggiornato via, via che pervengono le domande di manifestazioni di interesse, fino al termine del progetto. L'inserimento nell'Elenco non obbliga all'attivazione del tirocinio. La perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso e/o dalla normativa vigente determina la cancellazione dall' "Elenco Soggetti ospitanti tirocini lavoratori in difficoltà".

Titolare dell' Elenco ospitanti tirocini per lavoratori in difficoltà è l'Agenzia ARLAB.

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione di cui all'art. 2 possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione come Soggetti Ospitanti disponibili ad ospitare tirocini per lavoratori in difficoltà, presentando apposita domanda secondo le modalità e termini previsti al successivo paragrafo 4.2.

4.1 - Adesione alla manifestazione di interesse

La domanda di manifestazione di interesse, redatta in forma di autocertificazione in conformità con il modello allegato e parte integrante del presente Avviso (All.1), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico candidato che deve:

- compilare la domanda di manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato al presente Avviso;
- contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati identificativi del referente (persona-fisica) incaricato, delegato o comunque designato ad operare in nome e per conto del soggetto giuridico candidato;
- essere corredata dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale firmatario in corso di validità.

4.2 - Termini e modalità di adesione alla manifestazione di interesse

Le manifestazioni di interesse possono essere trasmesse dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale di ARLAB esclusivamente per Posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it riportare nell'oggetto "Manifestazione di interesse ad ospitare tirocini per lavoratori in difficoltà", per la formazione di un primo Elenco di soggetti ospitanti.

Per la data e l'orario di arrivo, fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, così come rilasciata dal gestore del servizio. L'Agenzia ARLAB non risponde della mancata consegna a mezzo posta elettronica certificata e, comunque, per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di digitazione dell'indirizzo PEC.

Conclusa questa fase, il responsabile del procedimento redige un primo "Elenco dei soggetti ospitanti tirocini per lavoratori in difficoltà", secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande debitamente compilate nei 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.

L'Elenco è aperto e, pertanto, anche dopo la scadenza dei 30 giorni dalla pubblicazione dell'A.P., può essere manifestato l'interesse ad ospitare i tirocini; le domande presentate da soggetti ammissibili pervenute dopo tale termine e fino alla scadenza del progetto, implementano l'Elenco aggiornato periodicamente, ai sensi dell'art. 3 del presente A.P.

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

Art. 5 - Tirocini- Modalità di attuazione

A seguito della approvazione della graduatoria dei candidati tirocinanti, la procedura da attuare è la seguente:

- A) invio dei soggetti utilmente collocati in graduatoria ai colloqui di orientamento di base e specialistico assicurati da ARLAB. In seguito al colloquio, se:
- rilevi la sola necessità di inserimento o reinserimento lavorativo, si procede all'incrocio per attivare il tirocinio in una delle aziende private selezionate da ARLAB, in esito alla presente manifestazione di interesse. L'incrocio considera il settore di attività in cui opera l'azienda, le qualifiche professionali che impiega e il fabbisogno manifestato dall'impresa, in funzione del profilo professionale e degli obiettivi formativi del tirocinio, nonché del luogo dove ha sede l'azienda rispetto alla disponibilità espressa dal candidato tirocinante in merito alla mobilità geografica;
 - rilevino bisogni complessi, si effettua la presa in carico specialistica. Si procede all'incrocio domanda/offerta di tirocinio e, se non è possibile la collocazione nel privato, ARLAB inoltra richiesta motivata di autorizzazione al competente Ufficio regionale di attivare il tirocinio in una pubblica amministrazione o sua società partecipata o consorzio;
- B) attivazione del tirocinio di inserimento/reinserimento nella sede di un soggetto ospitante localizzata nella regione Basilicata. L'avvio del tirocinio si articola nelle fasi amministrative della stesura della convenzione e del progetto formativo, nella loro sottoscrizione e nella definizione delle modalità di accompagnamento. Il tirocinio, in nessun caso, può essere avviato in data antecedente a quella di stipula della convenzione. L'avvio del tirocinio deve essere comunicato tramite UNILAV dal soggetto ospitante su cui gravano anche gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la sorveglianza sanitaria, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e la responsabilità civile verso terzi, i cui rispettivi costi sono rimborsati dall'Agenzia ARLAB.

I tirocini extracurricolari da attivare sono disciplinati dalla Delibera della Giunta regionale di Basilicata 24 ottobre 2017, n. 1130 che recepisce le Linee Guida in materia approvate con l'Accordo del 25 maggio 2017 della Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome. Il tirocinio deve essere attivato presso la sede di un datore di lavoro privato localizzata nella regione Basilicata. Per l'inserimento nel tirocinio, rileva il settore di attività in cui opera l'azienda e le qualifiche professionali che impiega, in funzione del profilo professionale e degli obiettivi formativi del tirocinante, nonché del luogo dove ha sede l'azienda rispetto alla disponibilità espressa sulla mobilità geografica. Seguono le fasi amministrative della stesura della Convenzione di tirocinio, del Progetto formativo e la loro relativa sottoscrizione; quindi, si provvede a consegnare i registri e definire delle modalità di accompagnamento.

Il tirocinio può avere inizio il giorno successivo alla sottoscrizione della convenzione; in nessun caso, può essere avviato prima della stipula della convenzione. L'avvio del tirocinio deve essere comunicato tramite UNILAV dal soggetto ospitante su cui gravano anche gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la sorveglianza sanitaria, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e la responsabilità civile verso terzi (RCT). I costi sostenuti sono rimborsati da ARLAB.

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

Le indennità mensili di tirocinio, previa le dovute verifiche sulla frequenza, sono pagate al tirocinante direttamente da ARLAB, nella misura prevista al successivo art. 7. Il soggetto ospitante è tenuto a registrare le presenze mensili entro il quinto giorno di calendario del mese successivo a quello di riferimento, al fine di garantire la puntuale erogazione dell'indennità da parte dell'ARLAB.

Art. 6 - Partenariato

Le Associazioni datoriali con cui è stato condiviso l'avviso cureranno la divulgazione dello stesso presso le aziende affinché si candidino eventualmente anche per il loro tramite ad essere soggetti ospitanti tirocini.

Art. 7 - Rimborsi al soggetto ospitante

Il finanziamento dei tirocini oggetto del presente Avviso copre interamente i costi dell'indennità economica erogata al tirocinante da ARLAB e i costi di gestione sostenuti dal soggetto ospitante che sono rimborsati dalla stessa Agenzia, previa verifica dei giustificativi della spesa. In particolare, a favore del soggetto ospitante è riconosciuto il rimborso a costo reale delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate per l'assicurazione RCT, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, la sorveglianza sanitaria, gli indumenti protettivi e/o altri dispositivi generici a garanzia della sicurezza dei tirocinanti.

Al soggetto ospitante è riconosciuta anche il rimborso per le attività di tutoraggio tecnico svolte per ogni tirocinio, da rendicontare a costi reali. Il rimborso, previa verifica dei giustificativi di spesa e pagamento, è ammesso per le ore di attività effettivamente dedicate all'affiancamento che risultano dal time sheet entro il limite massimo, comunque, di 790,00 euro a tirocinio per la sua intera durata, rimodulabile in riduzione nel caso di durata inferiore dell'affiancamento.

Art. 8 - Disciplina dei tirocini

Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, né concorre a determinare la copertura della quota di riserva delle categorie protette, ai sensi dell'art. 3, l. 68/99.

Rappresenta una esperienza pratica di formazione all'interno di contesti lavorativi per acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali, tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.

Per attivare un tirocinio occorre la collaborazione di tre soggetti: il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante. Ai sensi del presente Avviso, il soggetto promotore è l'Agenzia Regionale di Basilicata per il lavoro e l'apprendimento (ARLAB).

Per quanto non previsto nel presente Avviso, i tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento sono disciplinati dalla Deliberazione della giunta regionale 24 ottobre 2017, n. 1130 che recepisce le Linee Guida in materia approvate con l'Accordo del 25 maggio 2017 della Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome.

8.1 - Convenzione e Progetto formativo

La Convenzione rappresenta il documento che disciplina il rapporto tra il soggetto ospitante e il soggetto promotore, Agenzia ARLAB (anche per il tramite dei Centri per l'Impiego), nonché le modalità di gestione

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

e rendicontazione fisica e contabile delle attività e delle spese previste, nel rispetto della normativa inerente alla gestione e rendicontazione del Fondo Sociale Europeo.

Il Progetto Formativo Individuale (PFI) è il documento identificativo del tirocinio e contiene tutte le informazioni relative ai dati anagrafici dei soggetti interessati.

Nel caso in cui lo stato di emergenza sanitaria da COVID19 non consenta la frequenza in presenza, il PFI specifica anche termini e modalità dell'eventuale svolgimento del percorso formativo a distanza, ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio.

8.2 - Durata del tirocinio

Il percorso di tirocinio ha una durata di sei mesi e si svolge con la tempistica indicata nella convenzione e nel progetto formativo. In particolare:

- inizia il 1° giorno di calendario del mese successivo a quello di approvazione, comunque non prima della stipula della convenzione;
- termina l'ultimo giorno del 6° mese, salvo eventuali sospensioni che comportino lo slittamento del termine finale inizialmente previsto. In questo caso l'evento sospensione è gestito come proroga, ai fini delle Comunicazioni Obbligatorie (C.O.);
- il monte ore mensile è di 120 ore che non deve comunque superare l'orario previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante;
- il monte ore giornaliero massimo è di 8 ore.

8.3 - Interruzione

Il soggetto ospitante può presentare motivata comunicazione scritta di interruzione anticipata tramite PEC al soggetto promotore ARLAB e al tirocinante, a seguito di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante o in conseguenza del mancato rispetto da parte del tirocinante delle regole previste dalla normativa sui tirocini regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Il soggetto ospitante effettua la cessazione anticipata del tirocinio inviando la comunicazione obbligatoria che riporta la data di interruzione comunicata tramite PEC ad ARLAB. Non si può interrompere il tirocinio nei casi di sospensione dovuta all'assenza giustificata del tirocinante.

Il tirocinio può essere altresì interrotto d'ufficio dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze o irregolarità da parte di uno dei soggetti coinvolti, come nei casi sottoelencati a titolo esemplificativo:

- perdita requisiti soggettivi o oggettivi del Soggetto ospitante;
- perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi del tirocinante
- mancato rispetto del PFI e/o della convenzione.
- rinuncia espressa e motivata del tirocinante;

L'interruzione del tirocinio comporta, in ogni caso, la decadenza dall'erogazione dell'indennità/contributo economico a decorrere dalla data di interruzione.

Nei casi di interruzione anticipata non determinata da rinuncia dell'ospitante, il tirocinante può essere sostituito entro i primi due mesi dall'avvio del tirocinio e comunque non oltre quindici giorni dalla data di

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

cessazione, per una sola sostituzione per ogni tirocinio attivato. Il sostituto potrà svolgere il tirocinio per il periodo non svolto dal primo.

8.4 - Sospensione

Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio nei casi di maternità, infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali i periodi che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può essere sospeso, una sola volta, anche in caso di periodi ordinari di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

Tra le ipotesi di sospensione rientra quella determinata dall'esigenza di contenere l'epidemia da COVID19 riconducibile a causa di forza maggiore o alla chiusura aziendale, ove ricorra. In alternativa, se il soggetto ospitante prosegua la propria attività aziendale e comunque se è coerente con l'attività formativa prevista nel progetto individuale, il tirocinio può essere autorizzato da ARLAB su richiesta del soggetto ospitante in modalità a distanza. In tal caso, il soggetto ospitante provvederà a fornire allo stesso tirocinante le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail, assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza (facendo riferimento, laddove applicabile, anche alla normativa sullo smart working e, in particolare, alle disposizioni in materia di sicurezza). Questa eventuale nuova modalità di tirocinio deve essere definita tra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo individuale. Altri casi di assenza, direttamente o indirettamente legati all'emergenza sanitaria, sono gestiti, nell'ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto per i periodi di assenza causati da malattia lunga.

Nei casi in cui si verifichi, la sospensione dovrà essere motivata e formulata a firma congiunta del tirocinante e del soggetto ospitante e trasmessa con PEC ad ARLAB.

Ai fini del sistema delle comunicazioni obbligatorie che non prevede la fattispecie della sospensione, il soggetto ospitante, o suo delegato, comunicherà tramite il sistema informativo (UNILAV) la sospensione del tirocinio come proroga².”

Il soggetto ospitante, pertanto, proroga il tirocinio per un periodo equivalente a quello intercorso tra la data di effettiva sospensione e la data originariamente prevista di conclusione del tirocinio.

Il periodo di sospensione non concorre al computo delle indennità mensili, e della durata complessiva del tirocinio che deve essere di 6 mesi effettivi, non considerando il periodo di sospensione.

8.5 - Indennità mensile del tirocinante

Il tirocinio non è un rapporto di lavoro e non prevede, quindi, alcuna forma di retribuzione, ma un'indennità di partecipazione. L'indennità mensile lorda di 678,00 euro è erogata dall'ARLAB, a fronte della frequenza di 120 ore al mese, posticipatamente rispetto al mese di riferimento e a seguito del perfezionamento da parte del soggetto ospitante e del tirocinante di tutti gli adempimenti previsti e previa verifica delle presenze registrate dal soggetto ospitante.

² Si richiama il manuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Comunicazioni obbligatorie – Modelli e regole di febbraio 2020 v.1.0, paragrafo 2.7.5 (“Quadro proroga”)

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

L'indennità è erogata dall'ARLAB per intero nel caso di una partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore previste su base mensile. Qualora il tirocinante non raggiunga il limite minimo di presenze mensili del 70% delle ore riportate in convenzione, l'indennità mensile di partecipazione è riparametrata rispetto alle ore di effettiva presenza.

Nell'ipotesi di sospensione (cfr. paragrafo 7.5), l'indennità di tirocinio è dovuta per intero se il tirocinante raggiunga il 70% delle ore nel mese di riferimento; se nel periodo di sospensione non sia raggiunto il 70% su base mensile delle ore valide, è sospesa anche l'indennità.

Art. 9- Obblighi del soggetto ospitante

Al fine del corretto svolgimento delle azioni disciplinate dal presente Avviso, sono identificati i seguenti obblighi del soggetto ospitante:

- stipulare la convenzione e definire il progetto formativo, in collaborazione con ARLAB;
- effettuare le Comunicazioni Obbligatorie (CO), sia all'attivazione del tirocinio, sia in caso di cessazione anticipata;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi (RCT). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel PFI;
- compilare regolarmente, anche per il tramite del tutor interno indicato nel progetto, le presenze giornaliere nel registro;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'attestazione dell'attività svolta;
- mettere a disposizione del tirocinante le attrezzature, le strumentazioni, gli equipaggiamenti idonei e quanto altro sia necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio assegnate;
- garantire le tutele previste dal d. lgs. 81/2008, ovvero fornire al tirocinante nella fase di avvio e durante lo svolgimento del tirocinio un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d. lgs. n. 81/2008 e, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- rispettare le indicazioni tecniche e operative definite dei Protocolli in uso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro;
- non sostituire il tirocinante a personale assente per maternità o ferie o il lavoratore con contratto a termine nei periodi di picco delle attività;
- non far svolgere ai tirocinanti attività in autonomia o di responsabilità: al tirocinante non possono essere imputate responsabilità proprie del soggetto ospitante e dei suoi operatori o dipendenti, né

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

gli può essere affidata la gestione di reparti, unità aziendali o coordinamento di aree, personale o servizi;

- in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento agli istituti assicurativi e ad ARLAB nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- rendersi disponibile per le verifiche in itinere in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio;
- conservare la documentazione giustificativa delle attività realizzate e delle relative spese in originale e secondo le modalità previste dal Regolamento UE n. 1303/2013, rendendola immediatamente disponibile per le verifiche delle Autorità competenti e comunque su richiesta di ARLAB per le attività di gestione, verifica e rendicontazione;
- operare per la realizzazione degli obiettivi progettuali condivisi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di gestione, rendicontazione e ammissibilità delle spese sostenute dal FSE;
- utilizzare il logo identificativo del progetto di implementazione reso disponibile da ARLAB per ogni dichiarazione, attestazione o operazione di comunicazione esterna inerente alle attività, al fine di dare il dovuto risalto alla relativa fonte di finanziamento europea.

Alla conclusione o interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante deve osservare i seguenti adempimenti finali obbligatori a suo carico:

- compilare la Relazione Finale;
- redigere l'Attestazione finale di tirocinio, d'intesa con ARLAB.

9.1- Il tutor aziendale

Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante nel luogo di lavoro, per tutto il periodo previsto dal piano formativo individuale e può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

In caso di assenza temporanea, comunque non superiore a cinque giorni continuativi, le funzioni di tutor aziendale possono essere svolte da altro soggetto allo scopo designato. In caso di assenza del tutor superiore a cinque giorni continuativi, il soggetto ospitante deve individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

Tali variazioni devono essere formalmente e tempestivamente comunicate al tirocinante e al soggetto promotore ARLAB.

Il tutor del soggetto ospitante svolge i seguenti compiti:

- collabora con il tutor del soggetto promotore alla definizione del progetto formativo individuale;
- favorisce l'inserimento nel contesto lavorativo del tirocinante;
- supporta lo svolgimento delle attività del tirocinante secondo le previsioni del progetto formativo individuale, eventualmente coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- si accerta che il registro delle presenze sia firmato e correttamente compilato dal tirocinante e lo sottoscrive.

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

Art. 10 - Obblighi del soggetto promotore

L'Agenzia ARLAB, in qualità di soggetto promotore dei tirocini, assume le funzioni di direzione e coordinamento operativo della attività progettuali e la responsabilità della gestione amministrativa.

L'Agenzia è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi, delle dichiarazioni rese.

In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- predisporre la convenzione in collaborazione con il soggetto ospitante;
- provvedere alla predisposizione del progetto formativo in collaborazione con il soggetto ospitante, nonché alla stesura e al rilascio dell'Attestazione finale;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso azioni di presidio e monitoraggio;
- nominare un tutor che affianca il destinatario durante tutta la durata del percorso individuato;
- pagare l'indennità mensile di tirocinio nei modi e termini previsti;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi del progetto formativo e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto formativo;
- consentire agli organi e alle autorità competenti di verificare la corrispondenza dell'attività dichiarata con quanto realizzato;
- attenersi al corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione e alle indicazioni avviare e concludere le attività nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso.

Art. 11 - Obblighi del tirocinante

L'impegno dei tirocinanti è pari a 120 ore mensili e deve essere articolato sulla base dell'orario di lavoro vigente nella struttura ospitante. La durata del tirocinio e l'articolazione oraria devono essere indicate nel progetto formativo individuale e definite in coerenza con le competenze professionali e gli obiettivi del percorso.

Il tirocinante è tenuto a:

- sottoscrivere il progetto formativo individuale di tirocinio (PFI);
- indicare al soggetto promotore ARLAB il codice IBAN utilizzato per l'erogazione dell'indennità;
- svolgere le attività previste dal progetto;

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

- rispettare le regole relative all'orario di svolgimento del tirocinio di cui al progetto formativo approvato;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor tecnico;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza, sia durante, sia dopo lo svolgimento del tirocinio sui processi produttivi, o altre notizie relative al soggetto ospitante di cui il tirocinante venga a conoscenza;
- consegnare al soggetto ospitante i documenti relativi a eventuali assenze giustificate;
- assicurare la propria collaborazione al tutor designato dal soggetto promotore per le attività di orientamento, tutoraggio, e monitoraggio;
- avvisare tempestivamente il soggetto ospitante di qualsiasi infortunio, incidente o sinistro che si verifichi durante lo svolgimento del tirocinio;
- comunicare tempestivamente per iscritto al soggetto ospitante e al soggetto promotore l'eventuale volontà di interrompere il tirocinio.

Art. 12 – Monitoraggio e Controllo

ARLAB fornirà alla Regione Basilicata, su richiesta espressa dalla stessa, l'elenco dei profili professionali domandati dalle imprese rispetto ai quali si è realizzato l'incrocio e avviato il tirocinio e l'elenco dei profili per i quali si è verificato mismatch tra domanda e offerta.

La Regione Basilicata potrà coinvolgere, se riterrà, il partenariato economico e sociale, al fine di valutare eventuali azioni per migliorare l'incrocio domanda/offerta.

L'Agenzia ARLAB fornisce, secondo i modi e i tempi stabiliti le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico e delle attività di valutazione, di cui alle presenti disposizioni e ai Regolamenti Comunitari in vigore. Provvede all'invio dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio quali-quantitativo richiesto, secondo le scadenze e le modalità comunicate di volta in volta, nei termini e modi stabiliti dalla Regione e dalle altre competenti autorità.

Le convenzioni e i progetti di tirocinio contengono tutti i dati necessari alla verifica e al monitoraggio dei percorsi. Inoltre, il soggetto ospitante e il tirocinante si obbligano a collaborare con il tutor designato dal soggetto promotore per le attività di orientamento, tutoraggio e monitoraggio.

L'Agenzia ARLAB effettua, nel rispetto della vigente normativa, i controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda di candidatura.

Ferme le conseguenze penali previste in caso di produzione di documenti falsi e/o dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire le eventuali somme indebitamente percepite.

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

Art. 13 - Trattamento dati personali

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al progetto e per tutte le conseguenti attività. Il trattamento avviene nel rispetto del *General Data Protection Regulation* (GDPR), il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679 che abroga la Direttiva n.95/46/CE e che ha comportato modifiche e integrazioni del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) disposte dal d.lgs. n. 101/2028.

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy richiamata, i dati forniti dai candidati alla manifestazione di interesse sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità di inserimento e tenuta dell'Elenco dei soggetti ospitanti. Per coloro che ospiteranno effettivamente il tirocinio, il trattamento dei dati proseguirà per il periodo di svolgimento dello stesso, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di selezione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, ARLAB procede all'esclusione dalla selezione ovvero avvia il percorso.

Si rinvia all'unito allegato A per l'informativa completa.

Art. 14 - Responsabile unico del procedimento, accesso agli atti e contatti

Responsabile Unico del Procedimento del presente Avviso Pubblico è Annamaria Fiore, mail: annamariafiore@lab.regione.basilicata.it;

Il diritto di accesso agli atti è tutelato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ess.mm.ii (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporto digitale, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da ARLAB.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Agenzia nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

14.1 - Informazioni e contatti

Le richieste di chiarimenti relative al presente Avviso possono essere inviate a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica: annamariafiore@lab.regione.basilicata.it

Le risposte sono pubblicate sul sito istituzionale di ARLAB, nella forma di FAQ.

Per informazioni generali sulle modalità di adesione al programma è possibile rivolgersi ai Centri per l'Impiego i cui indirizzi mail sono disponibili sul sito istituzionale di ARLAB dove sono anche indicate le sedi e i relativi orari di apertura.

Art. 15 - Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n.1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006", ed in particolare l'allegato I relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020;
- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006;
- Regolamento (UE-EURATOM) n.1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n.215/2014 di esecuzione della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n.240/2014 della Commissione che reca un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n.288/2014 di esecuzione della Commissione del recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decisione della Commissione Europea 17 dicembre 2014, C(2014)9882 che approva il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - CCI 2014IT05SFOP016;
- Accordo di partenariato 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione 29 ottobre 2014 C(2014)8021;
- Decisione della Commissione Europea 20 luglio 2015, C(2015) 5085/F1 che ha approvato il Programma Operativo "POR Basilicata FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia CCI 2014IT05SFOP020;

- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013, in merito a determinate disposizioni in materia di aiuti di stato.

Normativa nazionale e regionale

- Legge 16 aprile 1987, n. 183, "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 19 luglio 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- Decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
- Legge 13 Agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, "Riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

- Decreto - legge 28 giugno 2013, n. 76, “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto - legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” istitutivo, all'art.4, comma 1, dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Accordo adottato in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017;

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4 che, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del d.lgs. 150/2015, approva le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive e definito i livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Legge regionale 13 agosto 2015, n. 30, “Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”;
- Legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella Vita Attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata)”;
- Legge regionale 30 gennaio 2017, n. 4, “Norme in materia di accreditamento ai Servizi per il Lavoro”;
- Deliberazione di giunta regionale 8 agosto 2014, n.1019 “Legge regionale n. 33/2003 - Riordino del Sistema Formativo Integrato - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta Formativa ad accesso individuale”;
- Deliberazione di giunta regionale 20 gennaio 2015, n.71 di presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2014) 9882 finale di adozione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, come proposto alla CE con D.G.R. n.926/2014 e modificato dall'ADG PO FSE Basilicata 2014 -2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di adozione, art.29 del Reg. UE 1304/2013;
- Deliberazione di giunta regionale 3 settembre 2015, n.1132 che prende atto del documento concernente “I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- Deliberazione di giunta regionale 10 luglio 2018, n. 643 “Atto di indirizzo in materia di Politiche Attive del Lavoro”;
- Deliberazione di giunta regionale 6 novembre 2019, n. 809, “Integrazione e modifiche all'atto di indirizzo in materia di politiche attive del lavoro approvato con D.G.R. n. 643/2018”;
- Deliberazione di giunta regionale 29 giugno 2016, n. 744 “D.lgs. 16 gennaio 2013, n.13, Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015 e l.r. 13 agosto 2015, n.30, art.22, comma 2. Attuazione disposizioni statali e approvazione DRIVE - Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze”;
- Delibera di giunta regionale 24 ottobre 2017 n. 1130 - Linee Guida in materia di tirocini in applicazione dell'art.1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

- Deliberazione di giunta regionale 24 settembre 2019, n. 636 “Adozione accordo di contitolarità sul trattamento dei dati personali per le attività attestate all'Agenzia ARLAB ai sensi dell'art.26, del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation - GDPR*), (UE) 2016/679”;
- Deliberazione di giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 94 “P.O. - F.S.E. Basilicata 2014-2020 - Agenzia Regionale Lavoro Basilicata (ARLAB) - “Occupazione a sostegno di soggetti in difficoltà”, Approvazione proposta progettuale, piano finanziario e schema convenzione.

Il presente Avviso è pubblicato in coerenza con le disposizioni legislative nazionali e regionali volte a promuovere il concorso e la partecipazione del privato e delle organizzazioni della società civile alla programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi del sistema di tutela pubblica dei diritti di cittadinanza sociale, con particolare riferimento all' artt. 1 c.5 e 6 c.2, lett. a della legge 328/2000, art.7, comma 1 del DPCM30-03-2001 - deliberazione ANAC 20/01/2016 n.32.

ALLEGATO A

Informativa sul trattamento dei dati personali, artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 2016/679), l' Agenzia ARLAB e la Regione Basilicata sono tenute a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali nell'ambito degli interventi cofinanziati dal PO FSE 2014-2020. I dati acquisiti dalla Regione Basilicata e da ARLAB sono finalizzati allo svolgimento di funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; il loro trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 com. 1 lett. e del GDPR non necessita del consenso.

Titolare del trattamento

I Contitolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa sono: la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100, e ARLAB, con sede legale in Potenza (PZ), Largo Carmelo Azzarà n. 1, CAP 85050.

La Regione ha individuato quale designato/delegato al trattamento il Dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro del PO FSE Basilicata 2014-2020. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti di cui al punto 9.

Responsabile del trattamento dei dati

Nell'ambito del presente procedimento, ARLAB, nella persona del suo legale rappresentante, è altresì Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Responsabile del trattamento è l'Agenzia ARLAB

Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati e le informazioni da lei stesso fornite, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione all'intervento finanziato

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la partecipazione all'intervento nonché per consentire alla Regione, titolare del trattamento, l'adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal RDC e dal Regolamento FSE.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere all'erogazione del servizio richiesto.

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

Con riferimento alle particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR (ad esempio quelli idonei a rivelare l'origine etnica o razziale, i dati relativi alla salute o all'orientamento sessuale della persona ecc.) si precisa che il conferimento è facoltativo, ove non costituisca requisito di partecipazione all'intervento. Se forniti tali dati saranno utilizzati a fini statistici previa adozione, ove possibile, di misure idonee a non consentire l'identificazione dell'interessato.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dei Contitolari individuati al punto 1, autorizzati al trattamento, e nonché dai beneficiari/attuatori (soggetti ospitanti) che verranno individuati quali ulteriori individuati quali Responsabili del trattamento.

I dati da lei forniti saranno comunicati all'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, al MEF-IGRUE, all'autorità di certificazione, all'autorità di audit per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Potranno inoltre essere messi a disposizione della Commissione Europea e delle altre Autorità (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza ecc.) per l'espletamento delle funzioni di controllo previste dalla normativa europea e nazionale vigente.

Trasferimento dati extra UE

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea, per il tempo necessario all'adempimento delle finalità per cui sono raccolti. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

I suoi dati non saranno comunque trasferiti al di fuori dell'UE.

Conservazione dei dati

In ossequio al principio di limitazione della conservazione, di cui all' art. 5 co.3 lett. e GDPR, i suoi dati saranno conservati per il periodo necessario all'adempimento delle finalità per cui sono raccolti e comunque non oltre 5 anni dalla di chiusura delle attività connesse all'intervento (ex art. 8 co. 3 D.lgs. 33/2013).

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati; fatta salva la possibilità del titolare di conservarli, a fini statici, per un periodo ulteriore procedendo (ove possibile) alla loro pseudonimizzazione.

Diritti dell'Interessato

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del RGPD che di seguito si riportano:

Articolo 15 - Diritto di accesso

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Se i dati personali sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate al trasferimento, ai sensi dell'articolo 46.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 - Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando:
- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Manifestazione di interesse diretta all'individuazione di soggetti ospitanti tirocini di inserimento/reinserimento

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Modalità di esercizio dei diritti di cui al punto 9

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al punto 9, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Titolare del trattamento dei dati è: Dott. Nicola Petrizzi; mail: rpd@regione.basilicata.it

PEC rpd@cert.regione.basilicata.it